

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **173/2015** (ECLI:IT:COST:2015:173)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CRISCUOLO** - Redattore: **MORELLI**

Camera di Consiglio del **08/07/2015**; Decisione del **08/07/2015**

Deposito del **16/07/2015**; Pubblicazione in G. U. **22/07/2015**

Norme impugnate: Art. 38, c. 4°, del decreto legge 06/07/2011, n. 98, convertito in legge 15/07/2011, n. 111.

Massime: **38513**

Atti decisi: **ord. 74/2014**

ORDINANZA N. 173

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra P.R. e l'INPS con ordinanza del 28 gennaio 2014, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

udito nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'adeguamento di una prestazione previdenziale - l'adito Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 98 del 2011;

che la difesa dell'INPS, ha concluso per la manifesta inammissibilità della riferita questione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 69 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, «nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, [della intera] lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

che, dunque, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, poiché con la citata sentenza la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), del suddetto d.l. si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.